



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 202 del 9 novembre 2022

OGGETTO: RIFIUTO DI N.10 ISTANZE PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED AL REA E NON REGOLARIZZATE NEI TERMINI ASSEGNATI.

### IL DIRIGENTE

IN QUALITÀ DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

#### RICHIAMATI:

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che istituisce la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio n.8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020;
- il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell’11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell’organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che, all’art. 4, comma 2 attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VERIFICATO che l’argomento in oggetto rientra nell’ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

#### VISTI:

- la legge 580/93;
- il D.P.R. 581/1995;
- l’art. 2188 c.c.;
- la legge 241/1990;

VISTE le istanze di cui all’elenco allegato, presentate da organismi societari e imprenditori individuali, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l’accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o della sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, ecc.);



DATO ATTO che tutte le istanze sono state presentate al registro imprese precedentemente all'implementazione della piattaforma Telemaco, con le modalità di ricezione specificate nell'allegato;

CONSIDERATO che le motivazioni di sospensione sono state trasmesse con la medesima modalità ed annotate nelle ricevute di protocollo conservate agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che la sospensione dell'istanza ha generato specifica annotazione in visura di "impresa in aggiornamento" consentendo agli interessati di conoscere in qualsiasi momento i protocolli in stato "sospeso" per irregolarità o incompletezze di varia natura;

CONSIDERATO che è prassi dell'Ufficio del registro delle imprese concedere ampio spazio di tempo per regolarizzare le domande/denunce presentate e che lo stesso Ufficio ha provveduto a richiedere per iscritto le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell'art. 11 comma 11 del DPR 7 Dicembre 1995, n°581;

ACCERTATO che sono trascorsi più di 10 anni senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'ufficio Registro Imprese;

ESAMINATE tutte le pratiche di cui all'elenco allegato e verificato che le irregolarità e le carenze segnalate a suo tempo ai soggetti interessati sono corrette e che non risulta tuttora pervenuta alcuna regolarizzazione;

VALUTATA la necessità di concludere tali procedimenti, al momento non regolarizzati nonostante l'ampio termine concesso dall'Ufficio;

CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione, per come sopra formulati, costituiscono legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art.10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette istanze, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato nei fatti di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art.11 comma 12 dPR n.581/1995);

RICHIAMATO l'art.21 bis della Legge 241/1990 che testualmente dispone: "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VALUTATO che l'assenza di un domicilio digitale/pec attivo dei soggetti indicati nell'elenco rende particolarmente oneroso il tentativo di notificare il provvedimento di rifiuto con le modalità tradizionali, cioè con il servizio postale e mediante raccomandata a.r.;

VISTA la legge n. 69 del 18/06/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;

RITENUTO che sia adeguata la modalità di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'Ente e, quindi, tramite l'affissione della presente e dell'allegato elenco, oltre che all'albo camerale online per la durata di 7 giorni, anche in apposita sezione del sito web istituzionale, al link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/rifiuto-istanze-registro-imprese>, per 60 giorni consecutivi;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l'Ufficio del Registro delle imprese a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta negli allegati elenchi;



## **DETERMINA**

- di disporre il rifiuto di iscrizioni, denunce, annotazioni e depositi nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), poiché carenti nella documentazione presentata e compilate in maniera incompleta, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell'elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, contenete n.10 istanze ricevute nel biennio 2004-2005;
- di dare atto che il rifiuto è disposto ai sensi dell'art. 2189 c.c. (registro delle imprese) e ai sensi dell'art. 9 del dpr n. 581/1995 e dell'art. 11 DM 9 Marzo 1982 (REA);
- di precisare che - avverso il presente atto - per le pratiche Registro Imprese, è ammesso, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo camerale on-line, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Potenza, ai sensi degli artt. 2189 c.c.; per le pratiche REA, è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo camerale on-line, ricorso al T.A.R.;
- di autorizzare l'ufficio R.I. a porre in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento, incluse le relative registrazioni informatiche, decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Online;
- di pubblicare in apposita sezione del sito web camerale, al link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/rifiuto-istanze-registro-imprese>, per 60 giorni consecutivi, l'elenco delle istanze rifiutate con il presente provvedimento.

### **IL RESPONSABILE**

del Servizio n.3 "Registro delle Imprese"

Dott. Vincenzo D'Elicio

### **IL DIRIGENTE**

dell'AREA DIRIGENZIALE n.2

"Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"

Avv. Caterina Famularo



Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.

### **Referto di pubblicazione**

Esposto all'Albo camerale on line dal 9 novembre 2022 al 16 novembre 2022



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.202 DEL 9 NOVEMBRE 2022

<b>N.</b>	<b>Num. Rea</b>	<b>Cod. fiscale</b>	<b>Num. Protocollo</b>	<b>Data protocollo</b>	<b>Modalità di ricezione</b>
1	PZ-48722	00125690768	8931/2005	22/07/2005	posta ordinaria
2	PZ-81643	01142740768	3528/2005	13/04/2005	supporto informatico
3	PZ-84166	01181520766	9766/2005	10/08/2005	posta ordinaria
4	Pz-84227	01199330760	2737/2004	22/03/2004	posta ordinaria
5	PZ-104346	01296890765	2410/2004	12/03/2004	posta ordinaria
6	PZ-107129	01349280766	2262/2004	10/03/2004	posta ordinaria
7	PZ-107700	01364090769	2472/2004	15/03/2004	supporto informatico
8	PZ-109638	02149640787	2492/2004	16/03/2004	posta ordinaria
9	PZ-110385	01432090767	2272/2004	10/03/2004	posta ordinaria
10	PZ-111197	01434330765	2486/2004	16/03/2004	posta ordinaria